

## **“ESTRADIZIONE E MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: IL CASO DEI MILITANTI BASCHI IN ITALIA”.**

Giugno 2010: 3 giovani militanti baschi da poco ospiti in Italia sono arrestati in virtù di un mandato di arresto europeo emesso dal Governo spagnolo per dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Audiencia Nacional di Madrid per i reati di “*appartenenza all'organizzazione terroristica denominata SEGI*”, movimento giovanile dichiarato illegale a seguito di una sentenza del medesimo Tribunale nel 2007 per presunti contatti con ETA. I tre – difesi da un collegio di avvocati peraltro appartenenti all'Associazione dei Giuristi Democratici – dopo i gradi di giudizio previsti sono stati consegnati allo Stato spagnolo e, dopo un lungo periodo di detenzione, liberati su cauzione. L'inizio del processo è previsto a breve.

Giugno 2012: un giovane attivista basco trasferitosi da altro un anno a Roma viene arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo poi convertito in arresto provvisorio su richiesta di estradizione avanzata dal Governo spagnolo in esecuzione di un'ordinanza emessa dall'Audiencia Nacional per il reato di “*strage e terrorismo*”, per aver incendiato un autobus vuoto ad una fermata soppressa nel febbraio 2012. E' tuttora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di estradizione.

Accanto alla normativa e alla giurisprudenza italiana, europea e internazionale in tema di M.A.E. e di Estradizione, sono molteplici gli elementi peculiari che abbiamo dovuto approfondire per affrontare la difesa degli attivisti baschi richiesti dal governo spagnolo all'A.G. Italiana, elementi che si sono rivelati particolarmente insidiosi e critici in quanto contrari a principi generali del nostro ordinamento e sui quali abbiamo fondato le nostre opposizioni.

- 1) L'*Audiencia Nacional* è il Tribunale innanzi al quale sono pendenti i processi a carico degli estradandi baschi, accusati di reati di “terrorismo”. L'*Audiencia Nacional* è stata creata con il Reale Decreto-Legge del 4 gennaio del 1977, nello stesso giorno nel quale veniva soppresso il Tribunale dell'Ordine Pubblico (TOP) della dittatura franchista, e si trova nello stesso edificio nel quale si trovava il TOP. Sin dai primi giorni della sua istituzione questo organo giudiziario ha ricevuto molte critiche che riguardano da un lato le sue competenze, dall'altro la sua mancanza di imparzialità e terzietà. Infatti, non sono definiti i confini entro i quali l'*Audiencia Nacional* può esercitare i suoi poteri di giudizio in quanto l'originaria competenza in materia di terrorismo si è estesa a diversi reati come il narcotraffico, la corruzione e l'organizzazione mafiosa. Inoltre,

L'*Audiencia Nacional* rappresenta un'eccezione nel panorama giudiziario comunitario trattandosi di un tribunale speciale *ad hoc* per giudicare un particolare tipo di reato, un tribunale eccezionale che, derogando alle ordinarie regole di attribuzione della competenza, giudica tutti i reati sopra elencati nella sua unica sede situata a Madrid, negando quindi il diritto fondamentale della persona a essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge.

Molte associazioni a tutela dei diritti umani, associazioni di giuristi e avvocati a livello internazionale hanno chiesto a più riprese l'abrogazione dei tribunali eccezionali quali l'*Audiencia Nacional*.

- 2) I reati oggetto delle contestazioni mosse agli attivisti baschi richiesti dal Governo spagnolo sono contenuti nel titolo dei reati di terrorismo del codice penale spagnolo dall'art. 571 all'art. 579. Sebbene le fattispecie di reato previste da tali disposizioni possano dirsi astrattamente corrispondenti alle nostre, per esempio gli artt. 515 e 516 che puniscono la partecipazione e l'organizzazione di associazioni terroristiche al nostro art. 270 bis c.p., oppure l'art. 577 al nostro art. 280 bis c.p., ne divergono però in un aspetto che riveste particolare gravità, cioè la mancanza nel codice spagnolo della definizione della categoria "terrorismo". Questa lacuna ha permesso un'interpretazione estensiva delle fattispecie da parte dell'*Audiencia Nacional*, che è stata criticata dal Relatore speciale delle Nazioni Unite "sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo", Martin Scheinin, nella relazione (datata 16.12.'08) della sua "Missione in Spagna" (Consiglio dei diritti umani, A/HRC/10/3/Add.2). Il Relatore internazionale al paragrafo 13 ha espresso forti preoccupazioni circa le norme in materia di terrorismo, così esprimendosi:

*"Negli articoli 515 e 516 del codice penale spagnolo si stabilisce l'illegalità delle organizzazioni terroristiche, e si tipizza come reato l'appartenenza ad esse, ma non si dà una definizione del termine "organizzazione terroristica".*

*Secondo la citata sentenza n. 73 —sentenza n. 73 del 27.3.'03 della Corte Suprema spagnola —, un'organizzazione terroristica, oltre a caratterizzarsi per l'uso diretto di mezzi violenti e un certo grado di permanenza nel tempo delle sue attività, può essere composta da una certa pluralità di persone non armate, anche se concordi nel realizzare un'attività coordinata con le azioni violente di una organizzazione terroristica, con il fine di commettere reati che non è necessario individuare o specificare nello spazio e nel tempo.*

*Il relatore speciale è cosciente della complessità della situazione spagnola, giacché ETA, oltre al suo braccio militare, può dirigere e utilizzare tutta una serie di organizzazioni non armate. Cionondimeno, nutre riserve circa gli elementi definitivi del termine "organizzazione terroristica" adoperati nella menzionata pronuncia, poiché non sembrano offrire sufficiente precisione e*

potrebbero applicarsi ad attività che rimangono al di fuori dell'ambito dei reati di autentico carattere terroristico. A tale riguardo, ricorda che ogni restrizione dei diritti umani fondamentali si deve basare sulla legge e deve essere proporzionata ed efficiente in relazione all'obiettivo della lotta contro il terrorismo.

*Ciò risulta particolarmente importante se si tiene conto che sono state incriminate le attività di varie entità, in particolare imprese editrici di giornali, gruppi politici e associazioni di cittadini, per i loro presunti vincoli col terrorismo».*

Le importanti considerazioni dello *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite, consentono dunque di individuare in queste norme penali spagnole un deficit a livello di legalità sostanziale e di determinatezza, in ragione della loro genericità e indeterminatezza.

Anche sulla formulazione dell'art. 577 del codice penale spagnolo, norma volta a punire la violenza di strada (chiunque, pur non appartenendo a gruppi sovversivi "generi un clima di terrore" commettendo una serie di reati) e contestata - in modo del tutto generico e inconsistente - ai baschi estradandi, il Relatore Speciale nel citato Rapporto al paragrafo 10 ha espresso forte preoccupazione per l'assenza di spiegazione nella normativa spagnola circa le condotte materiali nelle quali si sostanzierebbe tale pratica dichiarata illegale e per l'assimilazione di tale pratica di "violenza di strada" con ETA, trattandosi di fenomeni del tutto differenti e assolutamente non sovrapponibili, in quanto *"molti giovani che partecipano alla kale borroka non appoggiano in alcun modo ETA e questa violenza si dirige contro obiettivi fisici e non contro le persone"*. Anzi, il Relatore teme fondatamente che *"stabilire un vincolo generale tra kale borroka e terrorismo possa portare un effetto controproducente nella lotta contro quest'ultimo"*.

Invero, rispetto alla formulazione del nostro art. 280 bis appare evidente che l'esplicitazione della connotazione terroristica ricavabile dalla dizione della norma italiana "chiunque per finalità di terrorismo", vale quantomeno a circoscrivere l'ambito di applicabilità della norma attraverso l'elemento psicologico, con le note conseguenze relative alla doverosa indagine che il giudice deve compiere nella valorizzazione di precisi indici della matrice terroristica, anche secondo una copiosa elaborazione giurisprudenziale.

Viceversa la "generazione del clima di terrore" contenuta nella norma spagnola affida la configurabilità del reato all'interpretazione da parte del giudice della "percezione altrui", risolvendosi in una insidiosa genericità, per ciò solo contraria al principio di determinatezza della norma penale, garanzia fondamentale nel nostro ordinamento.

Appare chiaro quindi dall'analisi delle norme del codice penale spagnolo contestate agli estradandi che la consegna al governo spagnolo - alla quale la difesa si è strenuamente opposta - assume la valenza di una insopportabile torsione della civiltà giuridica italiana ed europea in quanto violativa delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione.

Peraltro nel caso dei 3 baschi nel 2010 in modo del tutto inaspettato la stessa Procura Generale presso la Corte di Appello nella persona del Dr. Otello Lupacchini si è opposta alla consegna sulla base delle medesime argomentazioni svolte dalle difese inoltrando finanche autonomo ricorso per cassazione avverso la decisione favorevole alla consegna emessa dalla Corte di Appello. Ciò a ulteriore riprova della giustezza della tesi difensiva, purtroppo non condivisa dalla magistratura giudicante che – nonostante le gravi lesioni di diritti fondamentali lamentate – ha dato corso alla consegna dei 3 giovani militanti baschi al governo spagnolo.

- 3) Il rischio di sottoposizione dei militanti baschi, una volta eseguita la consegna al governo spagnolo, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo deve essere infine valutato altresì in relazione al fondato timore che gli imputati vengano sottoposti a pene o trattamenti disumani o degradanti in contrasto con l'art. 3 Costituzione e art. 3 CEDU e ancora vengano sottoposti a processi non equi in violazione dell'art. 6 CEDU.

La legislazione procedurale spagnola legittima l'utilizzo di strumenti inquisitori che sfociano spesso in episodi di tortura.

In tutti i casi esaminati, i fatti contestati sono attribuiti agli estradandi sulla base di dichiarazioni di testimoni che hanno poi denunciato di essere stati vittime di torture. L'estorsione di queste testimonianze avviene all'interno di una particolare fase delle indagini e previsto dalla legislazione spagnola nell'ambito dei reati di terrorismo. Si tratta del c.d. periodo di *incomunicación* che consente alla polizia di trattenere l'arrestato per cinque giorni in caserma senza la possibilità di conferire con il proprio avvocato o con i familiari. Dal 1978 a oggi più di 10mila attivisti baschi hanno denunciato di avere subito torture nelle caserme di polizia durante questo lasso di tempo. Per questo molte organizzazioni internazionali come ONU, Amnesty International e Human Rights Watch hanno denunciato questo particolare regime, invitando lo Stato spagnolo a rispettare la Carta Internazionale dei Diritti Umani e la Convenzione contro la Tortura.

In particolare, nel citato Rapporto il Relatore Speciale dopo aver ricordato documenti internazionali che hanno stigmatizzato tale strumento, come le conclusioni del Comitato dei Diritti umani del 1996 e del 2008 e il Rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura del 2004, *“auspica che si sradichi definitivamente e completamente la figura de la “incomunicación” e esorta la Spagna ad esaminare la possibilità di adottare iniziative pratiche in questa direzione”*.

Identica raccomandazione è contenuta nelle conclusioni del Rapporto del Relatore speciale sulla tortura, Manfred Nowak, del febbraio 2010.

A tal proposito, la condanna inflitta dalla Corte Europea dei diritti umani al Governo spagnolo nel caso Otamendi C/ Spagna con la recentissima decisione datata 17.10.2012 – che segue di due anni la condanna per il caso Aritz Beristain - ha riaperto il caso e riportato il tema della tortura nel

dibattito politico. Nella sentenza la 3<sup>a</sup> sezione della Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Audiencia Nacional di Madrid per non aver indagato in maniera adeguata ed esaustiva sulle denunce che Otamendi, il giornalista direttore del quotidiano basco, Egunkaria accusato – come gli altri giornalisti del quotidiano posto sotto sequestro - di appartenenza a ETA e poi assolto dall'Audiencia Nacional nel 2010, aveva inoltrato contro la polizia per aver subito torture durante il periodo di incomunicación.

La Corte europea afferma che i diritti all'integrità fisica e psicologica del ricorrente sono stati violati, oltre al fatto di trovarsi in una situazione in cui non è stata garantita la protezione oggettiva dovuta da giudici e tribunali. Inoltre non fu svolta nessuna attività di indagine supplementare.

*"Quando una persona denuncia di aver sofferto, per mano della polizia o di altri servizi dello Stato, gravi danni è doverosa una indagine ufficiale",* scrive la corte.

Sono infatti centinaia le denunce di tortura che non arrivano nemmeno all'udienza preliminare in Spagna.

A ciò si aggiunga quindi il timore per i baschi richiesti di essere vittime di tali trattamenti che spesso integrano la vera e propria tortura una volta consegnati alle autorità iberiche.

Spero di aver chiarito seppur brevemente i motivi per i quali come Giuristi democratici abbiamo non solo sostenuto le campagne contro la consegna dei militanti baschi al Governo spagnolo ma anche assunto la loro difesa nei procedimenti estradizionali che si sono aperti in Italia.

*Marialuisa D'Addabbo*

Napoli, 10.11.2012